



## ALLEGATO ALLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2012

### **Precisazione richiesta da Consob in data 7 giugno 2013 con riguardo agli effetti nel bilancio consolidato al 31.12.2012 della sentenza del Tribunale di Roma depositata il 18 aprile 2013 sulla controllata Centrale del Latte di Roma S.p.A.**

Su richiesta di Consob si informa su quanto segue:

- i. considerazioni e sintesi delle principali conclusioni dei pareri dei consulenti di codesta Società in merito alle modalità di contabilizzazione adottate e alla stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione;
- ii. aggiornamento circa le ulteriori iniziative intraprese.

Si riporta di seguito una sintesi del parere del Professor Alberto Giussani in merito al trattamento contabile, sul bilancio separato e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, degli effetti della sentenza depositata in data 18 aprile 2013 con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato che Roma Capitale (già Comune di Roma) è l'attuale ed unica proprietaria del 75% del capitale di Centrale del Latte di Roma, condannando Parmalat all'immediata restituzione delle azioni in questione.

Il parere sottolinea che la sentenza di primo grado rappresenta un'evoluzione del contenzioso, ma non chiude la vertenza fra Parmalat e Roma Capitale; Parmalat ha infatti presentato appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma a tutela delle proprie ragioni; purtuttavia la sentenza ha modificato in senso peggiorativo le prospettive di Parmalat di vedersi riconosciuta, al termine dei vari stadi processuali, la piena titolarità delle azioni Centrale del Latte di Roma.

Ne consegue che il rischio di perdita della partecipazione, ovvero di minori o diverse passività (per esempio derivanti da possibili oneri per una eventuale transazione extragiudiziale), deve essere attentamente valutato al fine di tenerne conto nel bilancio tramite la costituzione di un apposito fondo rischi.

Il parere dà atto che la contabilizzazione e l'informativa in bilancio di passività per spese e rischi futuri sono disciplinati dallo IAS 37.

Secondo lo IAS 37 occorre effettuare un accantonamento nelle seguenti circostanze:

- (a) se vi è un'obbligazione legale o implicita;
- (b) se è probabile che vi sarà un flusso in uscita di risorse per il soddisfacimento della obbligazione;
- (c) se è possibile effettuare una stima attendibile della passività.

Lo *standard* precisa che per probabilità si intende che il manifestarsi di un evento è più verosimile piuttosto che il suo contrario; i contenziosi legali sono citati come fattispecie tipica di applicazione dello IAS 37.

L'ammontare della passività deve essere la miglior stima dell'importo necessario per estinguere l'obbligazione, tenendo conto di tutti i fattori di rischio circa il manifestarsi di eventi futuri. Pertanto, ad avviso del Professor Giussani, esistendo allo stato una obbligazione legale, intendendosi come tale l'obbligo da parte di Parmalat di onorare l'eventuale esito negativo finale



del contenzioso, occorre stanziare in bilancio un fondo al passivo a fronte della stima della passività finale.

Il parere conclude rilevando che lo IAS 37 specifica che in talune circostanze la passività può essere controbilanciata in tutto o in parte da diritti a rimborso, ma che questi possono essere riconosciuti in bilancio solo quando virtualmente certi. Seppur si ipotizzasse, nel caso di specie, come probabile uno scenario in cui Parmalat dovesse restituire le azioni ottenendo una qualche misura di risarcimento, la passività dovrebbe essere comunque l'intero importo della partecipazione, perché il risarcimento non potrebbe essere considerato virtualmente certo.

Sulla base di tale parere ed in considerazione dell'attuale soccombenza nel primo grado di giudizio e del rischio connesso a tale sentenza, il Consiglio di Amministrazione di Parmalat ha deciso di stanziare, nel bilancio separato di Parmalat e nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, un fondo rischi di 95,1 milioni di euro pari al valore di Centrale del Latte di Roma, di pertinenza del Gruppo.

L'accantonamento effettuato non intende in alcun modo costituire un riconoscimento di soccombenza nell'*iter* legale in corso, ma discende dall'applicazione dei principi contabili in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole.

Nessuna ulteriore iniziativa è stata intrapresa.